

IRES/IRPEF

1. Indeducibilità di costi e spese connessi a delitti non colposi (Circ. 32/E)
2. Indebita deduzione di componenti negativi in violazione del principio di competenza (Circ. 31/E)

IVA

3. Recepimento della direttiva 2010/45/UE (consultazione DF)
4. Meccanismo di reazione rapida alla frode IVA (consultazione DF)
5. Comunicazione dati dichiarazioni d'intento ricevute - Chiarimenti (Ris. 82/E)

VARIE

6. Sisma Emilia - Proroga adempimenti e versamenti tributari
7. Omesse dichiarazioni - Eccedenze di imposta maturate a credito (Circ.34/E)
8. Mediazione tributaria - Risposte a quesiti (Circ. 33/E)

INTERNAZIONALE

9. UE - consultazione ostacoli fiscali alla diffusione internazionale del venture capital

1. Indeducibilità di costi e spese connessi a delitti non colposi

La circolare illustra le modifiche apportate dall'art. 8, commi 1, 2 e 3 del DL n.16 del 2012 alla disciplina di indeducibilità dei componenti negativi riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato, di cui all'art. 14 della legge n. 537 del 1993.

Prima delle modifiche, era prevista l'imponibilità dei redditi derivanti da attività illecita e la contemporanea indeducibilità dei costi "riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato". La genericità di tale riferimento aveva generato dubbi interpretativi e conseguente contenzioso con i contribuenti, sull'ambito oggettivo di applicazione della norma speciale.

Il nuovo art. 14 della L.n. 537/1993 dispone l'indeducibilità dei soli costi di beni e servizi "direttamente utilizzati" per il compimento di atti che configurano delitti non colposi, per i quali il Pubblico Ministero abbia esercitato l'azione penale, ovvero il giudice dell'udienza preliminare abbia emesso il decreto che dispone il giudizio o, ancora, sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione del reato.

L'Agencia chiarisce che, sulla base dei nuovi requisiti sostanziali di applicazione della norma, restano indeducibili i costi direttamente utilizzati per la commissione dei soli delitti¹ non colposi, mentre sono esclusi dalla disciplina i costi connessi a reati contravvenzionali che, pertanto, sono deducibili (es. è indeducibile il costo afferente l'acquisto di merce di illecita provenienza, mentre non opera alcuna preclusione per i costi di acquisto di bene di sospetta provenienza, punito solo a titolo di colpa come reato contravvenzionale).

La novità del requisito del "diretto utilizzo" dei beni e servizi comporta che l'indeducibilità si applica ai soli elementi passivi sostenuti in relazione al compimento del delitto non colposo e non all'intero ammontare dei costi sostenuti nell'attività ordinaria di impresa o di lavoro autonomo.

Ne consegue che i costi esposti in fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, utilizzate dal contribuente per la commissione del reato di dichiarazione fraudolenta, di cui all'art. 2 del DLgs n. 74 del 2000, saranno deducibili perché il costo esposto in fattura non riguarda l'acquisto di beni o servizi direttamente utilizzati per la commissione del reato stesso. Tali costi restano comunque indeducibili sulla base delle regole generali di determinazione del reddito di impresa, a prescindere dalla configurazione di un illecito penale.

Le medesime considerazioni valgono per l'ipotesi di costi esposti in fattura per operazioni soggettivamente inesistenti (cioè riferite a soggetti diversi da quelli effettivi): anche se si realizza il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'articolo 2 de DLgs n. 74 del 2000, il costo esposto nella fattura c.d. "soggettivamente inesistente" non rappresenta, solo per tale motivo, quello dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per la commissione del reato stesso e pertanto la norma speciale non si applica. La deducibilità di tali costi sarà comunque subordinata alla sussistenza dei requisiti generali previsti dal TUIR.

Circolare Agenzia delle entrate 3 agosto 2012 n. 32/E

Sono esclusi dalla nuova disciplina i costi connessi a reati contravvenzionali

Per la deducibilità dei costi connessi a fatture soggettivamente inesistenti si applicano i principi generali previsti dal TUIR

¹ Fattispecie incriminatrici previste nel libro II del codice penale, ovvero in altre leggi penali speciali se punite con la pena congiunta o disgiunta della reclusione o della multa ovvero dell'ergastolo.

Rientra, invece, nell'ambito applicativo della disciplina l'eventuale compenso riconosciuto all'emittente ("cartiera") per la predisposizione di fatture per operazioni inesistenti, perché lo stesso rappresenta il costo di servizi direttamente utilizzati per la commissione del reato penale.

Nel caso di reati omissivi (es. mancata installazione di un depuratore), non essendo stati sostenuti costi diretti alla commissione del delitto non colposo, tutti i costi sostenuti per l'acquisto e l'utilizzo dei fattori produttivi devono ritenersi deducibili.

L'Agenzia precisa che, qualora i fattori produttivi acquisiti nell'ordinaria attività di impresa siano utilizzati direttamente, ancorché in via non esclusiva, per il compimento di reati penali, gli uffici locali, in sede di verifica, dovranno quantificare la quota di spese riferibili alla specifica attività criminosa, ricorrendo anche alla contabilità industriale.

Gli uffici dovranno dare adeguata motivazione, nell'atto di accertamento, delle motivazioni in base alle quali i costi contestati sono stati ritenuti direttamente utilizzati per il compimento del reato, e fornire puntuale indicazione del procedimento penale nel cui contesto il pubblico ministero ha esercitato l'azione penale.

La nuova norma prevede che nei casi in cui, successivamente all'azione accertatrice dell'ufficio, intervenga in favore del contribuente una sentenza definitiva di assoluzione ai sensi dell'art. 530 del c.p.p. ovvero una sentenza definitiva di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 425 dello stesso c.p.p., fondata sulla sussistenza di motivi diversi dalla prescrizione, il contribuente ha diritto al rimborso delle maggiori imposte versate, dei relativi interessi e sanzioni.

Al riguardo, l'Agenzia precisa che la permanenza dell'indeducibilità dei costi da reato, anche nei casi in cui sia stata emanata sentenza di estinzione del processo per prescrizione, trova la sua giustificazione nel fatto che la sentenza "(...)non dichiara l'assoluzione dell'imputato in relazione al reato costituente il presupposto del recupero a tassazione dei connessi componenti negativi". Pertanto solo nel caso in cui il contribuente, rinunciando alla prescrizione del reato, ottenga una sentenza di assoluzione nel merito avrà titolo per il rimborso delle maggiori imposte dovute alla mancata deduzione dei costi.

Qualora l'attività delittuosa non colposa (per la quale sia già stata avviata una azione penale) integri una violazione che comporta l'obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 c.p.p. per uno dei reati tributari previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, i termini per l'accertamento sono raddoppiati relativamente al periodo d'imposta in cui è stata commessa tale violazione, ai sensi dell'art. 43 del DPR n. 600 del 73.

Con riferimento ai costi per operazioni oggettivamente inesistenti, l'art. 8, comma 2 del DL n. 16 del 2012, prevede la non imponibilità dei proventi da attività illecita direttamente correlati a tali costi nei limiti dell'ammontare di costi non ammessi in deduzione sulla base delle regole ordinarie di determinazione del reddito di impresa. In tale ipotesi si applica la sanzione dal 25 al 50% dell'ammontare dei costi risultati da fatture o altri documenti aventi analogo rilievo probatorio attestanti operazioni oggettivamente inesistenti (es. autofattura, ricevuta fiscale, scontrini fiscali, schede carburanti, note di variazioni, ecc.).

Alla luce della retroattività delle nuove disposizioni agli atti di accertamento non ancora definitivi, l'Agenzia delle entrate precisa come deve essere applicata la nuova disciplina se più favorevole al contribuente:

La nuova disciplina si applica, se più favorevole, anche agli atti di accertamento non definitivi, emessi anteriormente all'entrata in vigore della disposizione in commento

L'atto di accertamento deve essere adeguatamente motivato in relazione ai costi indeducibili ritenuti direttamente utilizzati per il compimento del reato



- nell'ipotesi in cui non sussistano i requisiti sostanziali di applicazione della disciplina, gli uffici dovranno provvedere ad annullare l'atto in autotutela, mentre dove non sussistano ancora i presupposti per la sua applicazione (es. il PM non abbia ancora esercitato l'azione penale) l'atto di accertamento dovrà essere sospeso.
- Nell'ipotesi in cui l'atto non definitivo resti valido anche con le nuove disposizioni, ma le stesse comportino un trattamento più favorevole al contribuente in termini di maggiori imposte dovute, l'ufficio dovrà procedere alla rideterminazione degli importi dovuti.

Resta ferma l'indeducibilità anche dalla base imponibile IRAP dei costi e spese direttamente utilizzati per il compimento di delitti non colposi. La sanzione unica dal 25 al 50% per i costi relativi a beni o servizi inesistenti si applicherà sia ai fini delle imposte sui redditi che ai fini IRAP.

2. Indebita deduzione di componenti negativi in violazione del principio di competenza

L'Agenzia delle Entrate fornisce gli opportuni chiarimenti in merito alle possibilità, in sede di accertamento con adesione, di compensare la maggiore imposta dovuta con quella indebitamente versata nei casi di errata imputazione a periodo di componenti negativi.

L'Agenzia ricorda che alla luce della sentenza della Corte Costituzionale del 10 marzo 2008, n. 6331, il diritto al rimborso della maggiore imposta versata decorre dalla data in cui si è reso definitivo l'obbligo di versare la maggiore imposta dovuta per difetto di competenza, e deve essere esercitato secondo le modalità richiamate nella circolare n. 23 del 2010.

Il procedimento di accertamento con adesione, contraddistinto dal contraddittorio, è, secondo l'Agenzia, la sede idonea per operare su richiesta del contribuente la compensazione tra imposta contestata ed imposta rimborsabile. Tale compensazione produce gli effetti nel momento in cui si perfeziona la definizione del procedimento di adesione, quindi con il versamento dell'eventuale imposta eccedente, delle sanzioni e degli interessi.

Gli uffici devono effettuare la liquidazione dell'imposta del periodo cui doveva essere correttamente imputato il costo e verificare se sussistano i requisiti per la compensazione, ovvero l'esistenza dei presupposti per il diritto al rimborso (es. eventuale esistenza di carichi pendenti).

Il contribuente formalizza, attraverso l'indicazione in atti del procedimento di adesione, la volontà di usufruire dell'istituto della compensazione, nonché la rinuncia ad ogni eventuale domanda di restituzione dell'imposta compensata (es. mediante la presentazione di eventuale "dichiarazione integrative a favore" relativa al periodo di imposta di corretta imputazione del componente negativo).

Con riferimento alla possibilità di accedere alla compensazione per i soggetti che aderiscono al consolidato nazionale possono verificarsi le ipotesi schematizzate nella tabella seguente.

Circolare Agenzia delle entrate 2 agosto 2012 n. 31/E

Periodo di imposta di accertamento del componente negativo	Periodo di imposta di corretta imputazione del componente negativo	Compensazione dell'imposta accertata con imposta da rimborsare
Assenza del regime di consolidato	Vigenza del regime di consolidato	Non è possibile compensare perché sono diversi i soggetti legittimati alla pretesa e a chiedere il rimborso
Vigenza del regime di consolidato	Vigenza del regime di consolidato	La compensazione è possibile da parte della consolidante
Vigenza del regime di consolidato	Assenza del regime di consolidato	La compensazione è possibile su richiesta dalla società consolidata

3. Recepimento della direttiva 2010/45/UE

La direttiva 2010/45/UE del 13 luglio 2010, che gli Stati membri devono recepire nei propri ordinamenti entro il 31 dicembre 2012, prevede significative modifiche soprattutto in materia di fatturazione (tradizionale ed elettronica) e di esigibilità dell'IVA sulle operazioni transfrontaliere.

Il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, ha predisposto uno schema di decreto legislativo di recepimento, unitamente ad una nota illustrativa. In relazione a tale schema di decreto, il Dipartimento, accogliendo anche le richieste di Confindustria, ha indetto una consultazione aperta a tutti i soggetti interessati.

Il termine per la presentazione di osservazioni è fissato al 25 settembre p.v..

Sul tema l'Area FFW ha organizzato un incontro con i responsabili del dipartimento delle Finanze e dell'Agenzia delle entrate di cui si è già data notizia nella [circolare sulle novità fiscali del mese di luglio 2012](#).

Recepimento della direttiva 2010/45/UE in tema di fatturazione – Consultazione del Ministero dell'economia e delle finanze

4. Meccanismo di reazione rapida alla frode IVA

La Commissione Europea (si veda la [circolare FFW n. 19549 del 2 agosto](#) scorso) ha proposto [una modifica delle norme della direttiva IVA](#), finalizzata a prevedere ipotesi in cui la procedura per applicare il meccanismo dell'inversione contabile a nuove fattispecie, ritenute a rischio di frode, possa essere resa molto più snella, al fine di favorire una più rapida ed efficace risposta ai meccanismi fraudolenti relativi a particolari settori di attività.

Il meccanismo non sostituisce la procedura di deroga attuale che consente di ottenere l'autorizzazione a deroghe al regime IVA armonizzato, ma riguarda specificatamente situazioni di frode massiccia e improvvisa, in specifici settori economici di un particolare Stato membro, che non possono essere fermate con i mezzi di controllo e di applicazione tradizionali e che comporterebbero perdite di gettito irreparabili.

In relazione a tale proposta, il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia ha indetto una consultazione aperta a tutti i soggetti interessati.

I contributi potranno essere presentati entro il 30 settembre 2012.

Meccanismo di reazione rapida alle frodi IVA – Consultazione del Ministero dell'economia e delle finanze

5. Comunicazione dati dichiarazioni d'intento ricevute - Chiarimenti

A seguito delle modifiche introdotte dall'art. 2, comma 4 del DL 2 marzo 2012, n. 16, la comunicazione delle dichiarazioni di intento ricevute può essere presentata entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica in cui confluisce l'operazione realizzata senza l'applicazione dell'IVA e non più entro il giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento della lettera d'intento.

In relazione a tale disposizione, l'Agenzia delle entrate chiarisce che il nuovo termine costituisce il termine ultimo di presentazione della comunicazione, lasciando, quindi, facoltà al contribuente, di effettuare la comunicazione anche in un momento antecedente a quello di effettuazione dell'operazione senza applicazione dell'IVA.

Inoltre, in attesa dell'approvazione dei nuovi modelli di comunicazione, adeguati al mutato quadro normativo, l'Agenzia delle entrate, nel ribadire la necessità di utilizzare la modulistica attualmente disponibile, chiarisce che, per la compilazione del campo del frontespizio relativo al "periodo di riferimento" è possibile indicare esclusivamente l'anno di riferimento (quindi il 2012).

Risoluzione Agenzia delle entrate 1° agosto 2012 n. 82/E

6. Sisma Emilia - Proroga adempimenti e versamenti tributari

Il Ministro dell'economia e delle finanze ha disposto, con decreto del 24 agosto scorso pubblicato in GU n. 202 del 30 agosto scorso, la proroga dal 30 settembre al 30 novembre 2012 degli adempimenti e versamenti tributari per le popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato le regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, a partire dal 20 maggio 2012.

L'approvazione del decreto era stata anticipata da un comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 24 agosto scorso.

L'Agenzia era già intervenuta il 16 agosto scorso (cfr. [nostra news del 20 agosto](#)), fornendo, previo parere del Dipartimento delle Finanze, i primi chiarimenti sulla corretta interpretazione delle disposizioni per l'emergenza contenute nel Decreto del 1° giugno 2012 e nei successivi Decreti Legge 6 giugno 2012, n. 74 e 22 giugno 2012, n. 83.

Decreto Ministro dell'economia e delle finanze 24 agosto 2012

7. Omesse dichiarazioni - Eccedenze di imposta maturate a credito

L'Agenzia delle Entrate ha fornito nuove indicazioni circa il riconoscimento dei crediti d'imposta maturati dal contribuente in periodi per i quali le dichiarazioni annuali ai fini IVA, delle imposte dirette o dell'IRAP risultino omesse. Tali indicazioni sostituiscono quelle precedentemente fornite dall'Amministrazione, in particolare con la Risoluzione 74/E del 2007 e con la circolare 222/E del 2000.

Per quanto concerne l'imposta sul valore aggiunto, l'Agenzia specifica che l'utilizzo in detrazione di crediti derivanti da periodi d'imposta precedenti, per i quali le dichiarazioni annuali risultino omesse, comporta la violazione dell'art. 30 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633. Operare la detrazione in man-

Circolare Agenzia delle entrate 6 agosto 2012 n. 34/E

canza della dichiarazione da cui il credito origina è un comportamento sanzionabile a norma dell'art. 13 del D.lgs 18 dicembre 1997, n. 471 e cioè in misura pari al 30% del maggior debito d'imposta (o della minore eccedenza detraibile) derivante dal mancato riconoscimento del credito riportato a nuovo dal contribuente.

Nel rispetto del principio di neutralità che ispira il sistema IVA, l'eccedenza d'imposta a credito erroneamente esposta dal contribuente in dichiarazione, qualora effettivamente esistente, deve essere comunque riconosciuta. Il contribuente può quindi chiederne il rimborso ai sensi dell'art. 21 D.lgs. n. 546 del 1992. L'istanza di rimborso deve però essere presentata entro due anni dal pagamento delle somme richieste a seguito della violazione, comprensive di interessi e sanzioni, ovvero a seguito dell'esito favorevole all'Amministrazione di un eventuale contenzioso.

L'interpretazione sopra esposta in materia di IVA è estesa dall'Agenzia anche alle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e all'IRAP. Anche in questi casi il riporto di un'eccedenza d'imposta a credito, originata nel precedente periodo per il quale la dichiarazione risulta omessa, è considerato un comportamento scorretto, punibile con il mancato riconoscimento del credito e la relativa irrogazione di sanzioni ex art. 13 del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. Al riguardo viene precisato che anche le dichiarazioni dei redditi presentate con ritardo superiore ai 90 giorni sono da considerarsi "omesse", in conformità all'art. 2, co.7, del DPR n. 332/1998.

Nell'interpretazione dell'Amministrazione tali dichiarazioni tardive, sebbene costituiscano comunque titolo per la riscossione delle somme ivi esposte, non sono invece considerate idonee al riconoscimento di eventuali crediti da riportare a nuovo. Questi ultimi, qualora effettivamente spettanti, possono essere richiesti a rimborso mediante istanza ai sensi del già citato art. 21, da presentare, anche in questo caso, entro due anni dal pagamento delle somme richieste ovvero dall'esito favorevole all'amministrazione dell'eventuale contenzioso. Infine, analogamente a quanto proposto per le controversie derivanti dai crediti IVA, l'Agenzia fa salva la facoltà di ottenere il riconoscimento del credito in maniera più rapida in sede di definizione di un eventuale contenzioso, mediante il ricorso agli istituti della mediazione e della conciliazione giudiziale.

8. Mediazione tributaria - Risposte a quesiti

Il 3 agosto è stata pubblicata la circolare 33/E con la quale l'Agenzia delle Entrate fornisce nuovi chiarimenti circa l'istituto della mediazione tributaria, previsto dall'art. 17-bis del D.lgs. n. 546 del 1992. Le nuove indicazioni vanno ad aggiungersi a quelle già contenute nella circolare n. 9/E pubblicata dall'Amministrazione il 19 marzo scorso.

Il nuovo documento di prassi risponde a vari quesiti circa l'operatività dell'istituto, affrontando in particolare il rapporto tra la mediazione e le sanzioni tributarie nonché tra la mediazione e altre misure deflative del contenzioso quali l'acquiescenza.

Qualora una controversia non superi la soglia di 20.000 euro il contribuente è tenuto ad utilizzare l'istituto della mediazione, anche per ricorsi avverso provvedimenti di sola irrogazione di sanzioni. Non è invece possibile mediare sanzioni caratterizzate da valori indeterminabili, come, ad esempio, quelle previste all'art. 12, co.2, del D.lgs 18 dicembre 1997 n. 471 (sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività inflitta per la ripetuta mancata emissione di ricevuta o scontrino fiscale).

Circolare Agenzia delle entrate 3 agosto 2012 n. 33/E

Circa il rapporto tra la mediazione e la possibilità di ridurre ad un terzo le sanzioni amministrative con ricorso alla definizione agevolata delle sole sanzioni (ex art. 16, co. 3 e art. 17, co. 2, del D.lgs. n. 472/1997, nonché, in caso di provvedimenti per omesso o ritardato versamento, art. 2, co. 2, del D.lgs. n. 462/1997), l'Agenzia precisa che:

- qualora la sanzione sia irrogata con atto di contestazione (art. 16, D.Lgs.n. 472/1992) il contribuente, che non opti per la definizione agevolata e decida di impugnare l'atto, è tenuto a sottoporre a mediazione le controversie di importo pari o inferiore a 20.000;
- le sanzioni irrogate contestualmente ad un avviso di accertamento o di rettifica (art. 17, D.Lgs. n. 472/1992) possono essere definite in via agevolata, senza precludere la possibilità per il contribuente di impugnare l'atto impositivo per la parte relativa al tributo e agli interessi. L'eventuale controversia sulla parte restante, se inferiore alla soglia dei 20.000 euro, richiede comunque istanza di mediazione;
- le sanzioni irrogate per omesso o ritardato versamento, pari al 30% dell'importo non versato (art. 2, D.lgs. n. 462/1997), se non sono definite in maniera agevolata ricorrendo al disposto del citato art. 2, possono essere soggette ad accordo di mediazione, che preveda, contestualmente al versamento del tributo omesso, il pagamento della relativa sanzione pari al 12% dell'imposta (ovvero al 40% del 30% originariamente comminato).

In sede di mediazione l'Ufficio valuta preliminarmente se sussistono i presupposti per l'annullamento dell'atto impugnato dal contribuente o per la rideterminazione della sanzione. La riduzione delle sanzioni (che in caso di accordo deve essere sempre al 40%) avviene sull'importo eventualmente rideterminato, tenendo conto, se necessario, anche delle regole sul cumulo giuridico previste dall'art. 12 del D.lgs. 472 del 1997.

La formulazione di una proposta di mediazione che inviti al pagamento integrale del tributo, ma con il beneficio della riduzione delle sanzioni, costituisce una facoltà e non un obbligo per l'Ufficio.

Il ricorso all'istituto dell'acquiescenza (art.15, D.lgs. n. 218 del 1997) è ritenuto preordinato alla mediazione; pertanto, in caso di corretto ricorso ad entrambi è il primo a conservare la propria efficacia. Di fatto, il perfezionamento dell'acquiescenza preclude l'avvio della mediazione.

L'Agenzia chiarisce che, qualora i provvedimenti di autotutela parziale da parte dell'Amministrazione intervengano prima della presentazione dell'istanza di mediazione, variando il valore della controversia al di sopra o al di sotto della soglia dei 20.000 euro, essi potrebbero precludere la possibilità di attivare l'istituto deflativo. Tuttavia, un intervento di autotutela parziale che riduca la pretesa tributaria al di sotto della soglia stabilita, intervenuto successivamente alla presentazione del ricorso giurisdizionale, non produce effetti su quest'ultimo.

Infine, nell'ipotesi in cui sia emesso un atto di accertamento unico nei confronti di soggetti aderenti a consolidato nazionale, il valore della controversia da tenere in considerazione ai fini del ricorso alla mediazione tributaria è quello determinato sull'imposta accertata, senza eventuali utilizzi di perdite, al netto degli interessi e delle sanzioni applicate.

La proposta di mediazione con pagamento integrale del tributo ma riduzione delle sanzioni costituisce una mera facoltà e non un obbligo per l'Agenzia delle entrate

9. UE - consultazione ostacoli fiscali alla diffusione internazionale del venture capital

Il 3 agosto la Commissione Europea ha annunciato l'apertura di una consultazione pubblica per raccogliere esempi concreti di problematiche fiscali derivanti dagli investimenti transfrontalieri di venture capital. L'iniziativa rientra nel piano d'azione per il miglioramento dell'accesso alla finanza da parte delle piccole e medie imprese, delineato lo scorso anno con la Comunicazione n. 870 del 2011.

Come rilevato dal rapporto in tema di rimozione degli ostacoli fiscali al venture capital, promosso dalla stessa Commissione nel 2010, la disomogeneità dei sistemi impositivi nei 27 Stati membri dell'Unione potrebbe comportare problemi di doppia tassazione e altri ostacoli amministrativi capaci di scoraggiare gli investimenti transfrontalieri di venture capital, con conseguenti ripercussioni negative sul finanziamento delle piccole e medie imprese altamente innovative nell'area comunitaria.

La consultazione pubblica, ricercando un riscontro empirico alle indicazioni teoriche contenute nel rapporto, è finalizzata a consentire alla Commissione di valutare l'impatto delle varie questioni sollevate in termini di costi aggiuntivi per gli investitori e per le imprese. Su tali basi sarà poi considerata l'opportunità di proporre una soluzione a livello comunitario con l'eventuale elaborazione di una politica mirata entro il 2013.

La Commissione ha invitato tutte le parti interessate a fornire il proprio punto di vista sul tema entro il 5 novembre 2012. Per la consultazione della Comunicazione, del rapporto e degli altri documenti ufficiali si rimanda al sito internet della [Commissione Europea](#).

UE – Consultazione sugli ostacoli fiscali alla diffusione del venture capital internazionale